

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –BICOCCA

***Regolamento per la costituzione del Centro di Ateneo per la Formazione
degli Insegnanti***

Emanato con D.R. Rep. 3636/2023, prot. 0397236/23 del 27 ottobre 2023
Pubblicato all'Albo online il 30 ottobre 2023

Art. 1 **Istituzione e obiettivi del Centro**

1. È istituito il Centro di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
2. Tutti i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e continua degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, afferiscono e sono gestiti dal Centro di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti (di seguito, anche "Centro") attivato presso l'Università.
La titolarità dei corsi e l'accreditamento degli stessi resta in carico all'Università.
La struttura in questione ha compiti di gestione e coordinamento dei percorsi didattici istituiti e attivati secondo la normativa vigente.
3. Il Centro ha sede nei locali dell'Ateneo.

Art. 2 **Fini e attività istituzionali**

1. Il Centro è istituito al fine di organizzare e realizzare attività formative, in presenza e/o a distanza, per la formazione iniziale e continua degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, al Centro compete:
 - a) la proposta agli organi di governo dell'Ateneo dell'attivazione dei percorsi di formazione ai sensi delle norme vigenti;
 - b) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
 - c) l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dei percorsi di formazione;
 - d) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - e) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
 - f) la definizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei percorsi di formazione.
3. Il Centro non è dotato di autonomia contabile e gestionale. Per lo svolgimento delle attività amministrative gestionali, il Centro si avvale di apposita struttura amministrativa all'uopo individuata.

Art. 3 **Organi**

1. Sono Organi del Centro:
 - a) il Coordinatore;
 - b) la Giunta;
 - c) il Board.
2. Il Coordinatore del Centro è nominato con Decreto Rettorale fra i professori di prima fascia dell'Università. Il mandato del Coordinatore dura tre anni accademici. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dal presente comma, con l'aggiunta dello scorcio dell'anno accademico in cui è avvenuto il subentro. Il Coordinatore può essere riconfermato nell'incarico consecutivamente una sola volta. L'incarico di Coordinatore è incompatibile con quello di Direttore di

Dipartimento, di componente del Nucleo di Valutazione, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Coordinatore:

- sovrintende alle attività del Centro;
- convoca e presiede la Giunta;
- dà attuazione alle relative deliberazioni;
- su proposta della Giunta, nomina la commissione di selezione per l'ammissione al corso e le commissioni per le verifiche intermedie e, di norma, le presiede;
- cura e sottoscrive tutti gli atti relativi all'attività del corso e ne assicura la trasmissione alla struttura amministrativa competente;
- effettua in caso di urgenza le variazioni al piano didattico, limitatamente alle sostituzioni di docenti, nel rispetto di norme e regolamenti vigenti e le trasmette alla struttura amministrativa competente.

3. Sono componenti di diritto della Giunta il Coordinatore e i Direttori dei percorsi formativi. La cessazione dalla carica di Coordinatore o Direttore del percorso formativo determina la decadenza dalla Giunta.

Interviene alle sedute della Giunta, assistendo il Coordinatore nella verbalizzazione, il responsabile della struttura amministrativa o altro funzionario amministrativo dallo stesso delegato.

La Giunta:

- a) coadiuva il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) cura il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
- c) cura l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dei percorsi di formazione;
- d) individua le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
- e) verifica la coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- f) cura la definizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei percorsi di formazione.

4. Il Board è costituito dai delegati del Rettore e dai Pro-Rettori competenti in materia didattica, dai componenti della Giunta e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR. Il Presidente del Board è individuato dal Rettore tra i delegati del Rettore e i Pro-Rettori competenti in materia didattica e nominato con Decreto Rettorale. Il mandato del Presidente ha la durata di tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dal presente comma, con l'aggiunta dello scorcio dell'anno accademico in cui è avvenuto il subentro.

Il Board è organo di gestione e in particolare:

- a) approva le linee di indirizzo e di sviluppo strategico delle attività formative del Centro da proporre programmaticamente agli organi di Ateneo;
- b) definisce le linee guida per il coordinamento didattico e organizzativo in capo alla Giunta, ne monitora le attività e valuta l'andamento dei percorsi di formazione iniziale anche in coerenza con le classi di concorso in accordo con gli Organi di Ateneo;
- c) definisce le linee guida per individuare le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e materiali;
- d) propone agli organi di Ateneo il l'istituzione, la denominazione del percorso formativo nonché l'indicazione del numero massimo degli studenti ammissibili;
- e) definisce l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e materiali necessarie per lo svolgimento dei percorsi da proporre agli Organi di Ateneo.

Art. 4

Il Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico per ogni percorso di formazione iniziale è composto da professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza degli studenti designata secondo modalità individuate mediante successivi provvedimenti.
2. Il Consiglio didattico:
 - a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo definito dalla norma e ai risultati di apprendimento degli studenti;
 - b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando duplicazioni di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti prevedendo l'attivazione dei laboratori pedagogico-didattici coerenti con il Profilo individuato dalla norma;
 - c) propone ai Dipartimenti dell'Ateneo, ai sensi del Regolamento vigente in materia, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi.
3. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del percorso formativo, il quale sovrintende alle attività del corso o dei corsi che fanno capo al Consiglio.

Art. 5

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo on-line del predetto decreto di emanazione e si applica a partire dall'anno accademico 2023/2024.